Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PITAGORA"

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT

TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T - Cod.Fisc.: 93014730878

E-MAI: ctic88200t@istruzione.it - www.icspitagora.edu.it

Misterbianco, (data del protocollo)

CIRCOLARE N. 39 a.s. 2026/2027

A TUTTO IL PERSONALE ATA

OGGETTO: Indicazioni operative relative all'Art. 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (integrato dal CCNL 2024) – Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici – Personale ATA.

Si comunica al Personale ATA, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, la disciplina aggiornata relativa alle assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. La presente nota recepisce le disposizioni dell'**Art. 69 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024**.

L'articolo distingue tra permessi e assenze per malattia. I permessi, disciplinati dal comma 11, prevedono un massimo di 18 ore per anno scolastico, mentre le assenze per incapacità lavorativa, riconducibili alla malattia, sono regolate dai commi 12 e 14. Il permesso copre il tempo necessario per effettuare visite o esami, compresi gli spostamenti, senza richiedere una condizione di incapacità lavorativa.

La fruizione di permessi **ORARI** per l'espletamento di visite specialistiche ed esami diagnostici va comprovata con giustificativo da struttura sanitaria, pubblica o privata o dallo specialista **indicando l'orario di visita**.

La novità riguarda le visite mediche o gli esami diagnostici effettuati **SU BASE GIORNALIERA** per i quali **non è sufficiente la sola attestazione di struttura privata o pubblica o certificato di specialista o certificato di medico curante ma occorre la concomitante inabilità lavorativa temporanea da certificare e attestare in seno allo stesso giustificativo a firma del personale sanitario**.

In questo caso, come noto, il regime giuridico ed economico sarà quello della malattia ai fini del computo del periodo di comporto e con relativa decurtazione economica.

Regolamentazione dei permessi

1. Ambito di Applicazione e Monte Ore

Il diritto alla fruizione dei permessi è riservato esclusivamente al Personale ATA.

- **Monte Ore Annuo:** È riconosciuto un limite massimo di **18 ore retribuite** per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto).
- **Finalità:** I permessi sono destinati esclusivamente a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

2. Modalità di Fruizione e Trattamento Economico

Ai sensi del comma 3 e successivi dell'Art. 69, le ore di permesso sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, con le seguenti specifiche:

- **Fruizione Oraria (Comma 3 e 4):**
  - L'assenza comprende il tempo di permanenza presso la struttura e i tempi di percorrenza.
  - **Incompatibilità:** Tali permessi non sono fruibili nella stessa giornata insieme ad altre tipologie di permessi ad ore (es. permessi brevi a recupero), fatte salve le eccezioni previste dalla **L. 104/1992** e dal **D.lgs. n. 151/2001** (congedi parentali).
  - **Vantaggio Economico:** La fruizione oraria **non comporta la decurtazione del trattamento economico accessorio** (c.d. "Trattenuta Brunetta" ex art. 71 D.L. 112/2008).
  - **Calcolo Comporto:** Convenzionalmente, **6 ore di permesso** fruite su base oraria corrispondono a **una intera giornata** di assenza per malattia ai fini del periodo di conservazione del posto.
- **Fruizione Giornaliera (Comma 5 e 6):**
  - Qualora il permesso sia utilizzato per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza sul monte ore totale sarà pari all'orario che il dipendente avrebbe dovuto osservare in quel giorno (art. 69 co. 5)
  - **Penalizzazione Economica:** In caso di fruizione giornaliera, si applica la **medesima decurtazione economica** prevista per i primi dieci giorni di ogni periodo di malattia - trattenuta del solo trattamento accessorio – (art. 69 co. 6).

3. Casi di Imputazione a Malattia (Commi 11, 12 e 14)

L'assenza non viene decurtata dal monte ore di 18 ore, ma viene considerata **malattia ordinaria** nei seguenti casi:

1. **Per concomitanza con incapacità lavorativa:** Quando la visita o terapia è contestuale a una patologia in atto che determina incapacità lavorativa **(<u>giustificata da certificato del medico curante e attestazione della struttura</u>)** art. 69 co. 11.

ovvero

2. **Per caratteristiche della prestazione:** Quando l'incapacità lavorativa è determinata dalla natura stessa della prestazione (es. esami invasivi). L'attestazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dell'incapacità al lavoro (art. 69 co. 12).

ovvero

3. **Per terapie croniche/ricorrenti:** Per dipendenti affetti da patologie che richiedono terapie periodiche, è ammessa un'unica certificazione medica che attesti il ciclo di trattamenti.

4. Adempimenti del Dipendente

- **Preavviso:** La domanda di permesso va presentata almeno **tre giorni prima**. In casi di urgenza documentata, la richiesta può avvenire entro le 24 ore precedenti e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro.
- **Giustificazione:** È obbligatorio produrre un'attestazione rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura (anche privata). **<u>L'attestazione deve indicare l'orario di inizio e fine della prestazione.</u>**

5. Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale

Per il personale in regime di **part-time**, il monte ore di 18 ore deve essere **riproporzionato** in base alla percentuale della prestazione lavorativa settimanale.

6. Alternative Contrattuali

Resta salva la facoltà del dipendente di avvalersi, per le medesime finalità, dei seguenti istituti:

- Permessi brevi a recupero (Art. 68).
- Permessi per motivi personali o familiari (Art. 67).
- Riposi connessi alla Banca delle ore o compensativi per lavoro straordinario.

Si raccomanda la massima puntualità nella consegna delle attestazioni al fine di consentire i corretti adempimenti amministrativi e contabili da parte della Segreteria.

Per comodità si riporta il testo della novellata disciplina :

ART 69 c. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, Comma 2 D.lgs. N. 39/1993)